

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA É SEGRETERIA 00187 Roma - Via del Tritone, 87 www.enpi.it, enpi@enpi.it Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - 5 C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti Collegi Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati LORO SEDI

Roma

6 settembre 2002

DA-CONS, NAZ, PER, IND.

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Prot.

62.3 /AP/04

Oggetto: Tariffa lavori pubblici Dm 4 aprile 2001

Collegio Periti Industriali NAPOLI 1 7 SET. 2002 ARRIVO N. 20178

La presente per chiarire definitivamente che i corrispettivi di cui al Dm 4 aprile 2001 si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da tutti i professionisti interessati, ivi compresi i Periti Industriali.

Tanto sulla base della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio Studi e Legislazione protocollo n. 985/400/84 del 23 maggio 2001 e del comunicato del Ministero della Giustizia di rettifica della titolazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti". Nello stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 128 del 5 giugno 2001, si precisava che per mero errore materiale occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, la titolazione del decreto medesimo, riportata sia nel "sommario" che alla pag. 56 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001, deve intendersi pubblicata nel modo seguente

«Decreto 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 – bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche».

IL Tar Lazio, con sentenza n. 6552/2002 depositata il 23 luglio, ha dichiarato illegittimo il DM. 4 aprile 2001, accogliendo il ricorso dei Consigli Nazionali dei Geologi, dei Periti Industriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che avevano richiesto la piena applicazione della tariffa per la propria categoria e lamentato la mancata consultazione preventiva.

IL collegato sulle infrastrutture, approvato dal parlamento il 17 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2002 con il n. 181 sul supplemento ordinario - serie generale, ha fissato che le tariffe minime per architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali e altri professionisti impegnati nella progettazione di opere pubbliche di cui al Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001, restano in vigore almeno fino ad un nuovo aggiornamento che sara regolato da un altro decreto del Ministero della Giustizia.

Di seguito si riporta il testo di parte dell'articolo che interessa le tanffe per i lavori pubblici.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGE 1 Agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (G.U. n. 181 del 03 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158/L)

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

omissis

6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

DA-CONS, NAZ, PER, IND,

«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 »;

omissis

Si fa presente altresì che nel nostro sito web, tra l'altro, sono pubblicate le tariffe in oggetto.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

2

(Cliorgio/Blanc



Comune di Jesi Rete Civica Aesinet

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-200

http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/96/gazze

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2001

Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n.

233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n

494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;

Decreta:

Art. 1.

1. I corrispettivi per le attivita' di progettazione e per le altre attivita' previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni,

sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al

presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione

entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di

lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si

applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Art. 3.

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla

amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del

medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100

miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano

per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entita' dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Art. 4.

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attivita' di direzione lavori non e' dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5.

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente

della Repubblica n. 554/1999 e' il seguente:

- a) progettazione preliminare:
- 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
- all'opera nel suo insieme;
- 2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
- b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
- 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono
- all'opera nel suo insieme;
- 2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
- 3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di

ciascuna opera, con la relativa percentuale.

TABELLE

pag.57	pag.58	pag.59	pag.60	pag.61	pag.62
pag.63	pag.64	pag.65	pag.66	pag.67	pag.68

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro della giustizia Fassino Il Ministro dei lavori pubblici Nesi

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. <u>Fonte</u>: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato



Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05-06-20

http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/128/gazz

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica della titolazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001: "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti".

Si comunica che per mero errore materiale occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, la

titolazione del decreto medesimo, riportata sia nel "sommario" che alla pag. 56 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26

aprile 2001, deve intendersi pubblicata nel modo seguente: "Decreto 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attivita' di progettazione e delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. <u>Fonte</u>: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato



UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

Prot. 985 400 84

Roma, 2 3 MAG. 2001

Spett.le Consiglio nazionale dei Geometri presso il Ministero della Giustizia via Barberini, 68 00187 Roma

e p.c.

Fabrizio Hinna Danesi Direttore Generale Affari Civili e Libere Professioni Ministero della Giustizia ROMA

Oggetto: Decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, recante l'aggiornamente delle tariffe spettanti agli ingegneri e agli architetti -

In monto alla richiesta di codesto Consiglio del 21 maggio u.s. (prot. 01147) si precisa che il decreto in oggetto è stato emanato, come si evince dalle premesse, in attuazione dell'art. 17, comma 14 bis della legge 109/94.

Pertanto, i corrispettivi ivi indicati, si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate, ivi compresi i geometri, periti industriali, etc., nei limiti, come è avvio, delle specifiche competenze.

Con i migliori saluti

02 (VEN) 17:18

co scompiglio in casa degli archi

to in un primo momento non po

tetti e degli ingegneri, per le er-

T-565

GIUSTIZIA E SOCIETA

Il sottosegretario Vietti ha rettificato la portata della sentenza del Tar Lazio ariffe sui progetti in salvo

Il collegato infrastrutture tiene in vita gli aumenti

DI GINEVRA SOTIROVIC

dai perlamento il 17 luglio. comuni scrive al presidente del-Ma l'Associazione nazionale dei tarisse di ingegneri e architetti Ciampi, per chiedergji di non promulgare la legge approvata la repubblica, Carlo Azeglio ∏ collegato alle infrastrutture Lsalva le nuove e più cospicue La sentenza n. 6552/2002 del

gretario alla giustizia, Michele decreto al quale rimanda anche il zioni non inficia il contenuto dei 2001 sulle tariffe per le progettadecreto ministeriale del 4 aprile the ha dichiarate integrithme if contenuto del din e non alla fonin Gazzetta Ufficiale. «E assolucollegato sulle infrastrutture apla prima sezione del Tar Lacio re ogni dubbio in merito alla sente contenente», spiega il sottosefarebbe un rinvio ricettizio a la quale il decreto ministeriale tamente sbagliata la tesi secondo mento e in corso di pubblicazione provato il 17 luglio dal parlatenza del Tar Lazio che ha crea-Vietti, che ieri ha deciso di fuga-

DA-CONS, NAZ, PER, IND

creto ministeriale sul quale penre nel collegato un rinvio al detimità del contenuto?», prosegue deva già un ricorso del Tar se non «Che senso avrebbe avuto inserifossimo stati convinti della legit-

opere pubbliche svolte unicaso anno decisero comunque di forestali. Questi, infatti, lo scorai periti industriali, agronomi e gime tariffario anche ai geologi decreto estendendo il nuovo rerettifica apparsa sulla Gazzetta ta, poi, una nota ministeriale di ri dei settore. A nulla era servipiicazione tutti gli altri operatoescludendo così dal campo di apmente da ingegneri e architetti, relative alla progettazione di vodevo un aumonto delle tariffe ministeriale del 2001 e che pretariffario introdotto con decreto impugnare il decreto davanti al la quale si modificava il titolo del Ufficiale del 5 giugno 2001 con Il problema riguarda il nuovo

ha dunque dato ragione ai procorso, ma in sostanza non introfessionisti che avevano fatto ri-Il Tribunale amministrativo

no dato alcuni organi di stampa. stanziule. La legge sulle infrastrutture, infatti, fino all'entragittimo. Certo da ieri fino all'eariavia a quello contenuto nel desi apre un periodo di vuoto norattesa proprio in questi giorni) creto ministeriale giudicato illetariffario sulle opere pubbliche, ta in vigore di un nuovo sistema in vigore le vecchie tariffe mativo durante il quale saranno causare forti ripercussioni. trata in vigore della legge (che è davvero poco e non dovrebbe dell'87, ma è destinato a durare

.pubbliche. nuncia la prossima istituzione di a un testa che scriva l'ultima pavori pubblici per mettere mano lavori per ridefinire l'intero siun tavolo tecnico giustizia e latum», sottolinea Viettiche ha anche pensando di rivedere il quantetti gli operatori e stiamo anesteso a tutte le prestazioni e a stema, «Il nuovo tarillario sara al più presto si riprenderanno i della giustizia faiino sapere che rola sulle tariffe per le opere Nel frattempo dal ministero domani(oggi, ndr) invieremo una stratura. Motivo per il quale già dute tra il parlamento e la magievidente che c'è divergenza di vega il vicepresidente e sindaco di espresso in merito dichiarando ilmomento che il tribunale si è già sto punto è poco importante dal Venezia, Paolo Costa. «Mi pare legittimoil provvedimento», spie-

Gli architetti e gli ingegnen sono tranquilli. Æ assurdo pen-sare di tornare alla tariffe dell'87

duzione riservata)

diati e facili da comprendere.

non promulgare la legge». (riproblica nella quale gli chiediamo di

lettera al presidente della repub-

quando ancora la Merbai non aveva introdutto grandi noviti rere è il presidente degli archiproblema serio. E dello stesso pa-Sergio Polese, convinto che la siglio nazionale degli ingegneri, precisato il presidente del Connelsistema di progettazione», ha «L'esito del nostro ricorso a que tesa ancora la sentenza del Tar stesso decreto e sul quale è atlevato dall'Anci sempre sullo riffario, Resta ora da capire cobio sulla validità del nuovo tating internazionale di categoria tetti, Raffaele Sirica, che da Bersentenza Tar non creera alcun sa avverrà per l'altro ricorso sotfa sapere di non avere alcun dubline, dove si sta tenendo un mee-

INDAGINE CARAT

sugli spot Governo, mani bucate

DI ALESSANDRA RICCIARDI

gioni (15-20%) e dai comuni (2-3%). Nel settore pubblicitario, incitarie. Il consiglio dei ministri è i ro della funzione pubblica. La svolte, collocandosi, cosi, tra i priministrazione, seguito dalle recazione fatte dalla pubblica ammaggiore committente (per il si tratta di fare campagne pubblidono, però, messaggi più immecittadini e imprese sulla situazio palma della migliore comunicada Carat su proposta del ministeemerge da un'indagino realizzata mercato pubblicitacio. È quanto mi dieci investitari dell'intere scorso anno), con 299 campagne spetto allo stesso periodo dello 42 milioni di euro (il 50% in più ri-70%) delle campagne di comuncazione centrale delle p.a. è insuf ne del Meridione ove la comuni vi, invece, sono stati espressi da del Centro-Nord. Giudizi negatizione istituzionale va ai comuni del 2002 la p.a. ha investito circa rara o nulla. Gli utenti per acquificiente e quella locale del tutto fath, nei soli primi quattro mesi sire informazioni sui servizi che Coverno spendaccione quando

on necessarie trasformazioni radicali nor lo casse private

Spediz, abb. post. 45% - art. 2. comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



RICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ベッカルデ サンカー アンバン

Roma - Sabato, 3 agosto 2002

SI PUBBLICA TUTTI 1 GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBBERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO DE 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo tax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

N. 158/L

LEGGE 1° agosto 2002, n. 166.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

06*SET-2002 06:29PM

convertito, con mod. .egge 21 ottobre 1994, n. 584, Lu ad iscriversi al RID e a corrisponeure al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria,

- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
- 3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
- 4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

- 1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - I. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
- 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
- a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
- b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legistativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del

Serie generale - n. 181

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12»;

- 2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b), secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detro contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;
- 4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;
- 5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
- «10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comu-

- nitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
- 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
- 12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;
- 6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
- «12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma I del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I comispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto